

Leghe con il piombo: disallineamento tra ADR e Seveso

Si porta all'attenzione delle imprese che trattano leghe contenenti piombo una criticità normativa legata alle scadenze previste da due norme diverse (ADR/M366 e Seveso III) che però si applicano alla stessa sostanza.

In estrema sintesi: le imprese assoggettate dovrebbero adeguarsi alla Seveso entro il 1/09/2026 mentre il quadro ADR transitorio definito dall'M366 rimane valido fino al 31/08/2027.

Questo deriva dal fatto che dal 1° settembre 2025, in applicazione dell'ATP 22 del CLP, il piombo massivo è classificato come:

- Aquatic Acute 1 – H400
- Aquatic Chronic 1 – H410

Conseguentemente, ai sensi dell'Allegato 1 del D.lgs. 105/2015, le imprese che detengono ≥ 100 t o ≥ 200 t di leghe contenenti piombo potrebbero essere assoggettate agli obblighi Seveso (soglia inferiore o superiore).

L'art. 13 del D.lgs. 105/2015 prevede un termine di 1 anno per l'adeguamento, portando la scadenza al 1° settembre 2026. Tuttavia, ciò determina un disallineamento temporale rispetto alla validità dell'Accordo M366, che rimane efficace fino al 31 agosto 2027.

Per informazioni sull'applicabilità delle norme Seveso III, consultare il [sito ISPRA](#)

Per informazioni sull'accordo multilaterale per il trasporto di merci, consultare il [sito ministeriale](#)

(SN/am)

